

FREZZA, G.: *Arte e diritto fra autenticazione e accertamento*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2019, pp. 1-200.



1. Il volume in rassegna ad oggetto lo studio dei rapporti fra arte e diritto, con particolare riguardo all'ambito di analisi dei problemi di autenticazione e di accertamento giurisdizionale di un'opera. L'originalità dell'indagine si rileva sotto il profilo teorico ma, soprattutto, con riguardo alle ricadute pratiche che essa determina: si pensi alle numerose domande, rivolte al giudice italiano, aventi ad

• José Ramón de Verda y Beamonte
Ordinario di diritto civile, Università di Valencia

oggetto l'accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte, questioni sulle quali l'Autore propone una adeguata e ragionata rassegna di casi.

In assenza di un dato normativo specifico – aspetto, questo, che accomuna la scelta di molti ordinamenti giuridici contemporanei – l'indagine muove dallo studio dei valori e dei principi sottesi al tema indagato, nell'ambito di un sistema italo-europeo delle fonti del diritto.

Oltre quella che viene definita la logica-illogica del mercato, invero, l'Autore propone, con chiarezza espositiva, lo studio dei valori connessi al c.d. “fenomeno culturale”, di cui l'arte è espressione: il richiamo agli artt. 9 e 33 Cost., ma anche all'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; all'art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950; all'art. 167 del Trattato dell'Unione europea; all'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in termini generali, il riferimento ai valori consacrati nella Convenzione istitutiva dell'Unesco del 1946 e in quella firmata a Parigi nel 1972, consentono di individuare due direttrici fondamentali.

Si afferma, in particolare, che la c.d. “espressione artistica” operi tra la funzione sociale del sistema ordinamentale (art. 9 cost.) e le libertà individuali (art. 33 cost.): “con riguardo al primo aspetto, la promozione dell'arte esige la predisposizione delle condizioni necessarie, poste in essere dallo Stato, all'esercizio in concreto delle libertà artistiche (secondo la Corte Costituzionale, il valore estetico-culturale è primario nell'ordinamento italiano e lo Stato e gli enti locali devono concorrere alla sua promozione). Con riferimento al secondo, invece, l'arte si inserisce a pieno titolo nella trama dei diritti fondamentali della persona umana, primi fra tutti, quelli garantiti negli artt. 1, 2, 3, comma 2 e 4, comma 2, cost.”. Peraltro, considerata la “immediata applicabilità degli artt. 9 e 33 cost. ai rapporti *inter partes*, la consacrazione di tale libertà serve a garantire, riguardo ai diritti ad essa collegati”, ad avviso dell'Autore, “l'effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui tali interessi siano lesi dalla condotta illecita di soggetti pubblici e privati”.

Dopo l'individuazione di tali valori, l'opera prosegue con l'analisi di alcuni principi operanti nello “spazio” giuridico europeo, ritenendosi che la circolazione e la commercializzazione della “ricchezza”, nella sua accezione più ampia, siano, per lo più, ispirate a parametri di certezza e di sicurezza. Tali principi, invece, appaiono assenti nel caso in cui circoli il bene “opera d'arte”, soprattutto là dove la sua autenticità sia certificata da soggetti – per lo più enti o fondazioni, in assenza dell'artista – a tal uopo costituiti.

La giurisprudenza italiana, come quella dei principali Stati europei, è uniforme nel ritenere che tale attività costituisca la libera manifestazione del pensiero (onde il rinvio all'art. 21 cost.), ma l'Autore, ad esito di un ragionato e approfondito studio, propugna soluzioni diversificate a seconda delle peculiarità del fatto concreto. Si legge, a tal proposito, che “la qualificazione della manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. può rilevare, di per sé, là dove sia estrinsecata nei compiti di uno studioso esperto che scrive un saggio scientifico (da qui, il coordinamento con l'art. 33 cost.), oppure uno scritto pubblicato nella stampa di opinione o, infine, un'idea manifestata pubblicamente o per mezzo dei c.d. *media* e dei c.d. *social*. In queste ipotesi, si applicheranno i limiti di cui al comma 6 dell'art. 21 cost. Il caso è diverso invece – come nella gran parte delle fattispecie concrete – quando la manifestazione del pensiero sia calata in un assetto di interessi contrattuale, là dove il contenuto della dichiarazione esprime certamente il pensiero, ma si tratta non già di un'opinione puramente soggettiva, quanto di un 'parere' fondato su valutazioni oggettive: altro è, infatti, esprimere la propria idea sulla bellezza dell'opera o sulla sua idoneità ad essere considerata tale (valutazione puramente soggettiva), altro è verificare che la firma del dipinto sia autografa, che la tela corrisponda a quelle di regola utilizzate dall'artista, che il tratto grafico sia ad esso riconducibile, che i colori siano di qualità uguale a quelli di cui si forniva l'artista, ecc. (valutazioni oggettive)”. Da qui, l'applicabilità della disciplina sul contratto secondo il criterio della compatibilità, soprattutto riguardo ai rimedi previsti in punto di responsabilità per inadempimento.

2. Il rifiuto di archiviazione dell'opera d'arte, da parte dell'ente certificatore, fa sorgere il problema tecnico-giuridico più complesso e che, forse, rappresenta l'aspetto più originale dell'opera.

L'Autore distingue e tratta partitamente le seguenti ipotesi:

a) la domanda di accertamento come presupposto della tutela di una situazione giuridica sostanziale, come quella relativa al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale;

b) l'accertamento quale presupposto di una richiesta di tutela volta ad eliminare una situazione di incertezza riguardante il diritto di proprietà (dell'opera d'arte);

c) la pretesa avente ad oggetto l'autenticità quale presupposto dell'oggetto di una domanda di risoluzione del contratto di vendita dell'opera (da un lato, per mancanza o difetto di qualità essenziali del bene oggetto della vendita, ex art. 1497 c.c.; dall'altro, allo scopo di far accertare la consegna di *aliud pro alio*); oppure di annullamento per errore sulle qualità essenziali dell'opera d'arte, ex art. 1429 n. 2 c.c.

d) la domanda proposta *tout court*, a prescindere, cioè, dal suo necessario collegamento ad un diritto soggettivo, sol perché l'ente certificatore ne esclude l'inserimento, nel proprio archivio, oppure erra la sua datazione.

In quest'ultimo caso, si critica la giurisprudenza di legittimità e di merito dominanti, secondo le quali, in estrema sintesi, tale pretesa "non ha ad oggetto l'accertamento di un diritto, bensì la verifica dell'esistenza di tutta una serie di qualità del bene, quali il tratto, i colori, l'uso di una determinata tela o di un certo soggetto, i quali, se insieme considerati, possono condurre e concorrere ad un giudizio di probabilità in relazione all'esecuzione da parte di un determinato artista, che operava secondo schemi noti", onde, in estrema sintesi, la sua inammissibilità.

Dopo un'analisi particolareggiata della dottrina in tale ambito, partendo dalla elaborazione di un Maestro del diritto processuale civile (Chiovenda), l'Autore tenta di proporre una soluzione interpretativa innovativa ai fini dell'ammissibilità di una simile pretesa: si supera, in primo luogo, l'idea di un giudizio accertativo saldamente legato ai soli diritti soggettivi, enfatizzandosi la funzione della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 cost. e il richiamo al "principio di effettività"; si ritiene, in secondo luogo, che l'opera d'arte, come qualsiasi altra *res* giuridica, rappresenta la somma di interessi e di utilità; si conclude, infine, che analizzando la proprietà da un punto di vista non già strutturale ma funzionale, emerge che tale diritto deve essere inteso non solo come potere di godimento ma anche di disposizione e che quest'ultimo (insieme al concetto di utilità del bene) verrebbe irrimediabilmente compromesso, là dove l'ente certificatore neghi irragionevolmente l'autenticità dell'opera. Da qui, l'ammissibilità, in estrema sintesi, della relativa domanda accertativa.

3. Conclude l'analisi lo studio l'analisi dell'autenticità fra contratto e torto.

L'Autore presenta una ragionata rassegna di giurisprudenza su temi già indagati, per certi aspetti, dagli studiosi del diritto, come ad esempio il mancato adempimento dell'obbligo di consegna dei documenti di autenticità (art. 64 c.b.c.); gli acquisti a distanza (recesso, ex art. 52, comma 2, c. cons.; acquisti all'asta pubblica, anche *on line*, e quelli su piattaforme di *e-commerce*); la risoluzione del contratto a seguito di consegna di *aliud pro alio*; l'annullamento del contratto per errore sulle qualità essenziali dell'opera d'arte. L'obiettivo dichiarata – e raggiunto – è quello di ricercare il c.d. "giusto rimedio civile" fra regole alternative.

Lo stesso deve dirsi nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, quali lo studio del danno ingiusto come lesione del diritto all'integrità del patrimonio e della responsabilità per dichiarazioni, afferenti all'autenticità dell'opera, dolosamente false, qualificata dall'Autore quale responsabilità da informazioni inesatte.

Molto innovativo appare, infine, lo studio dei rapporti fra contratto e reato nella vendita di opera falsa, tenuto conto dell'art. 178 codice beni culturali (c.b.c.). Da tale indagine emerge la conclusione secondo cui tale accordo-reato debba, di necessità, essere inteso come illecito e, di conseguenza, "ad esso potrà applicarsi l'art. 1418, comma 1, c.c., tenuto conto che l'art. 178 c.b.c., come ogni disposizione penale, è, di per sé, inderogabile e riconducibile alla categoria delle norme imperative. Come se ciò non bastasse, guardando al concreto assetto di interessi, la nullità potrebbe essere veicolata attraverso il richiamo all'art. 1418, comma 2, c.c. per illiceità della causa (in concreto)".

4. Può conclusivamente osservarsi che quello qui in rassegna è un volume avente ad oggetto un tema originale; chiaro nell'esposizione; e, infine, condivisibile nel metodo utilizzato. Nella consapevolezza che la giurisprudenza è scienza pratica, tenuto conto della complessità del mondo dell'arte e del suo mercato, infatti, l'Autore segue una metodologia volta ad adeguare, con ragionevolezza, la fattispecie astratta alla peculiarità del caso concreto.

